



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Regolamento di disciplina della misurazione e valutazione della performance e del sistema premiale

(D.Lgs. 150/09 aggiornato al D.Lgs. 74/2017)

Approvato con Delibera del Consiglio n. 10 del 25/06/2018

Premessa

Il presente sistema di misurazione e valutazione della performance individuale che stabilisce le modalità ed i criteri per la valutazione delle performance organizzativa dell'Amministrazione, è riferito all'anno 2018 e sarà suscettibile di aggiornamento annuale, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 150/2009 vigente.

È rivolto a tutto il personale della Provincia di Vibo Valentia, con contratto a tempo indeterminato determinato.

Le principali innovazioni da apportare nel sistema di misurazione e valutazione dell'Ente sono conseguenza dei principi e innovazioni del D.Lgs. 150/2009 (noto come riforma "Brunetta") come modificato dal D.Lgs. nr. 74/2017, in attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 17, comma 1, lettera r), Legge 7 agosto 2015, nr. 124.

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance individua, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009 n. 150 (di seguito Decreto):

- a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del Decreto che trovano applicazione negli enti locali;
- b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
- c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e che siano previsti meccanismi in grado di garantire una tendenziale e significativa differenziazione delle valutazioni;
- d) le modalità di raccordo e di integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

La funzione di Misurazione e Valutazione della performance, secondo quanto dettato dall'art. 7 del D.Lgs. 150/2009, è svolta:

- a) dal Nucleo di Valutazione, cui compete la valutazione annuale dei dirigenti di vertice;
- b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli artt. 8 e 9 del Decreto;
- c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis del Decreto.

Nel documento sono valorizzati i metodi e gli strumenti implementati all'interno dell'Ente che già rispondono alle esigenze di compiuta rappresentazione della performance; sono altresì individuate le possibili procedure di integrazione ed adeguamento di tali strumenti, al fine di perfezionare i processi di misurazione e valutazione della performance sia a livello organizzativo che individuale.

In questa sezione sono individuate le caratteristiche principali del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* da un punto di vista metodologico generale ed applicativo.

Attuale Struttura Organizzativa della Provincia

L'assetto organizzativo dell'Ente a seguito delle disposizioni del Segretario Generale della Provincia pro-tempore, ha assunto una nuova articolazione in Settori e Microstrutture.

I Settori caratterizzati da unitarietà direzionale e omogeneità di compiti attribuiti, finalizzate all'integrazione delle risorse funzionali alla realizzazione di programmi e progetti ed al perseguimento degli obiettivi dell'Ente, si articolano in n.6 microstrutture per come di seguito indicate:

- **Microstruttura 1:** - Ufficio staff di presidenza, Ufficio Segreteria Generale, Ufficio Stampa, Protezione Civile
- **Microstruttura 2:** - Amministrazione trasparente, Organi istituzionali, Protocollo, Centralino, Portineria, - Mercato del lavoro;
- **Microstruttura 3:** - procedure gara forniture e servizi Sua ed Ente;
- Risorse umane, contratti appalti Ente, procedure di gara lavori Sua ed Ente;
- **Microstruttura 4:** - Affari finanziari;
- Economato
- Uffici tributi;
- **Microstruttura 5:** - Attività amministrativa viabilità, Viabilità territorio UTP - OO.PP.;
- Trasporti, Concessioni stradali, Catasto strade, COSAP, Espropri;
- Patrimonio, Autoparco, Informatici;
- **Microstruttura 6:** - Edilizia scolastica, Impianti sportivi ; ufficio attività tecnico amministrativa, ufficio attività amministrativa, servizio impiantistica sportiva, ufficio utenze: Enel, idriche, telefoniche, GPL ed altro, ufficio squadra manutenzione edilizia;
- Ambiente

Inoltre l'ufficio legale costituisce un'unità organica autonoma che si differenzia da ogni altro centro operativo comportando con ciò una diretta connessione unicamente con il vertice decisionale dell'Ente stesso.

Sono inoltre presenti i seguenti ulteriori Uffici ed Organi: Segreteria Generale; Ufficio di Gabinetto; Collegio dei Revisori dei Conti; Organismo per il Controllo di Gestione; Nucleo di Valutazione quale Organismo Indipendente di Valutazione, Controllo Strategico.

L'attuale struttura organizzativa dell'Ente, è soggetta a mutamenti dovuti al processo di riordino delle Province, ed alcuni dei Servizi, sopra individuati quali i C.P.I., infatti, cesseranno l'esercizio della propria attività in conseguenza del trasferimento delle relative funzioni, ai sensi delle disposizioni regionali e statali emanate in applicazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss.mm.ii.

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

La Provincia di Vibo Valentia, per effetto dei cambiamenti in atto, si trova di fronte alla necessità di ridefinire le proprie linee strategiche, la struttura organizzativa, il sistema complessivo di gestione delle risorse umane.

La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati ottenuti e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

La misurazione e la valutazione della performance sono effettuate con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o settori in cui si articola e ai singoli dipendenti.

Esso costituisce la base di analisi comparata per l'erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito ed all'impegno.

ART. 2

VIGENZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento-stralcio definisce gli istituti della misurazione, valutazione e trasparenza della performance organizzativa ed individuale di cui al D. Lgs. 150/09, modificato dal D. Lgs. 74/2017.

In particolare applica i principi di cui agli artt. 16 e 31 dello stesso decreto e gli articoli in essi richiamati.

TITOLO II

CRITERI GENERALI

ART. 3

FINALITA'

L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.

La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati ottenuti e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

La misurazione e la valutazione della performance sono effettuate con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o settori in cui si articola e ai singoli dipendenti.

Il presente regolamento si applica a tutto il personale dell'ente.

Esso costituisce la base di analisi comparata per l'erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito ed all'impegno.

ART. 4

TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione:

- delle informazioni concernenti ogni aspetto rilevante dell'organizzazione,
- dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti,

Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; consente di rendere visibile e controllabile dall'esterno il proprio operato; permette la conoscibilità esterna dell'azione amministrativa.

L'Amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, mediante pubblicazione nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

ART. 5

QUALITÀ DEI SERVIZI

Ai fini dell'attuazione dell'art. 28 del d.lgs. n. 150/2009 e s.m.i., l'Ente adotta un sistema diretto alla rilevazione sistematica della qualità dei servizi offerti, quindi nell'ottica di realizzare un costante e continuo miglioramento della propria performance e di elevare la qualità dei servizi erogati, la Provincia di Vibo Valentia definisce gli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, attraverso la predisposizione di schede d'autodiagnosi e valutazione del clima aziendale per gli utenti interni, nonché

rilevazione della soddisfazione dell'utenza cui procede, a tal fine, il Nucleo di Valutazione anche con metodologie di ricerca e campionamento i cui esiti rimangono riservati, e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e dei singoli dirigenti e responsabili.

TITOLO III MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE

ART. 6 PRINCIPI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

La Provincia di Vibo Valentia, misura e valuta la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, ai settori in cui è articolata la propria struttura e ai singoli dipendenti, secondo la metodologia prevista dal sistema di misurazione e valutazione della performance.

La valutazione segue metodologie rispondenti ai requisiti di trasparenza, efficienza, valorizzazione del merito e miglioramento dei servizi offerti, al fine di:

- Valorizzare le risorse professionali dell'Ente promuovendo percorsi di crescita delle competenze e delle professionalità individuali;
- Orientare la prestazione lavorativa, ai diversi livelli delle responsabilità, verso il raggiungimento degli obiettivi di settore e della *performance organizzativa* dell'ente nel suo complesso;
- Migliorare il livello generale di comunicazione interna ed esterna;
- Soddisfare l'interesse dell'utenza e dei destinatari dell'attività.

Il rispetto dei principi generali in materia di misurazione e valutazione della performance è condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione degli incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali.

La valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione della sanzione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 55-quater, comma 1, lett. f-quinquies), del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i..

ART. 7 DEFINIZIONE DI PERFORMANCE

La Performance costituisce il contributo che un soggetto apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi, nonché alla soddisfazione dei bisogni degli utenti/cittadini.

La performance:

- Fissa gli obiettivi
- Stabilisce gli indicatori;
- Rileva i risultati conseguiti e il contributo del dipendente sul livello di raggiungimento delle finalità dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/00, come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, ed in particolare dal comma 3-bis, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del D. lgs. 267/00 e il piano della performance sono unificati organicamente nel PEG e devono essere predisposti in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Nel caso in cui non venisse adottato il PEG, sarà possibile procedere ad approvazione separata del PDO e del Piano della Performance, sempre in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione.

Non è condizione ostativa all'approvazione del Piano della performance ed all'assegnazione degli obiettivi individuali il differimento dell'adozione del Bilancio di Previsione. Sarà possibile effettuare un'eventuale rimodulazione del Piano, all'esito dell'approvazione del Bilancio di Previsione, per le mutate variazioni del contesto non conosciute al momento dell'approvazione del Piano.

ART. 8

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

La performance organizzativa fa riferimento ai seguenti aspetti:

- a) l'impatto dell'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
- b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
- c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
- d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
- e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

- f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Il Piano della Performance dovrà prevedere la rilevazione della performance organizzativa a livello di Ente. Essa dovrà consistere in rilevazioni della quantità di attività svolta e degli obiettivi ottenuti e non soltanto in meri dati economico-finanziari.

Il Piano della Performance dovrà altresì prevedere la rilevazione della performance organizzativa a livello di settore, in relazione ai risultati collegati agli specifici obiettivi di settore esplicitati nel PEG/PDO.

La valutazione della performance organizzativa a livello di ente ed a livello delle singole macrostrutture dovrà essere considerata fattore valutativo prevalente nell'ambito di tutti i fattori valutativi per la valutazione della performance individuale.

ART. 9

PERFORMANCE INDIVIDUALE

La performance individuale costituisce il contributo che un soggetto, in ragione del ruolo e responsabilità ricoperti, apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi, nonché alla soddisfazione dei bisogni degli utenti/cittadini

La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale titolare di posizione organizzativa è collegata:

- agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
- al raggiungimento di specifici obiettivi individuali (laddove determinati ed attribuiti);
- alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
- alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione delle valutazioni.

La misurazione e la valutazione svolte dai responsabili dei servizi sulla performance individuale del personale non titolare di P.O. sono collegate:

- al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali (laddove determinati ed attribuiti);
- alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza,
- alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

Il personale destinatario di sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale divenuta definitiva nel corso dell'anno di riferimento ed il personale sospeso cautelativamente dal servizio è escluso dalla valutazione per l'anno in corso.

La persatura dei fattori valutativi sarà indicata nel sistema di misurazione e valutazione della performance da approvare con successivo atto.

Gli elementi di dettaglio dei fattori di valutazione relativi < alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate > sono definiti nel numero massimo di 3 nel piano della performance. Nello stesso piano è definita l'incidenza percentuale dei singoli fattori nel rispetto di quanto stabilito dal sistema di misurazione in funzione dei diversi livelli di responsabilità e del ruolo esercitato.

Nell'ambito della valutazione individuale, così come indicati ai commi 1 e 2, la performance organizzativa dovrà essere prevalente rispetto agli altri fattori valutativi così come previsto nell'art.8.

ART. 10

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

L'Amministrazione adotta un Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, volto a valutare il rendimento dell'amministrazione nel suo complesso e nell'ambito dei Settori nonché a misurare le prestazioni lavorative e le competenze organizzative del personale.

La performance organizzativa e la performance individuale sono valutate annualmente; a tal fine, viene adottato con Delibera del Presidente ed aggiornato periodicamente il Sistema di misurazione e valutazione della performance, previo parere vincolante del Nucleo di valutazione, che individua:

- le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance;
- le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
- le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

ART. 11

SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE

La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta:

- dal Nucleo di valutazione, con il supporto della struttura tecnica di supporto, che valuta la performance organizzativa a livello di ente e di settore, e ne propone al Segretario Generale la valutazione della performance individuale dei titolari di posizione

organizzativa in relazione agli aspetti definiti dal sistema di misurazione e valutazione della Performance da adottare con successivo atto;

- dai titolari di posizione organizzativa/responsabili di Settore-Area, che valutano le performance individuali del personale assegnato;
- dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite dal Nucleo di valutazione.

Il Sistema di valutazione della performance di cui all'art. 10 è adottato in coerenza con gli indirizzi forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica; nello stesso sono previste, inoltre le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

ART. 12 DIRIGENTE VALUTATORE

Competente ad effettuare la valutazione è il titolare di posizione organizzativa/responsabile di Settore-Area, ove presta servizio il dipendente.

Se il dipendente presta servizio in un ufficio di staff, la valutazione sarà effettuata dal titolare di posizione organizzativa del Settore Amministrativo.

Il dipendente che, nel corso dell'anno solare, a seguito di mobilità interna ha prestato servizio presso due o più unità organizzative è valutato dal responsabile della struttura presso cui il dipendente ha prestato servizio per il periodo più lungo sentiti gli altri responsabili di strutture. In caso di parità temporale, la valutazione è effettuata dal responsabile della struttura di ultima assegnazione sentiti gli altri responsabili di strutture

ART. 13 NUCLEO DI VALUTAZIONE

Ai sensi del vigente articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell'articolo 14 del D.lgs. n. 150 /2009 alle autonomie territoriali, è individuato un Nucleo di Valutazione con le seguenti funzioni:

- a) propone al Presidente eventuali osservazioni al sistema di valutazione della performance adottato dall'organo esecutivo ed elaborato con il contributo della struttura e delle organizzazioni sindacali, e le sue eventuali modifiche periodiche;
- b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo

- stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Presidente;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e) collabora con l'amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'ente locale;
 - f) propone al Presidente dell'ente la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;
 - g) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - h) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - j) esprime un parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali ed i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione;
 - k) supporta il Segretario Provinciale nella graduazione delle posizioni dirigenziali effettuata sulla base della metodologia approvata dal Presidente delle risorse disponibili;
 - l) esprime eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sulle tematiche della gestione del personale e del controllo;
 - m) può annualmente curare la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione al fine di rafforzare il dialogo con l'Amministrazione;
 - n) valida la Relazione sulla performance dell'Ente.

Alla nomina dell'O.I.V. (o il Nucleo di Valutazione) provvede il Presidente con proprio decreto.

Il Nucleo di valutazione rimane in carica per un periodo di tre anni e può essere revocato esclusivamente per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

ART. 14 INCOMPATIBILITÀ

I componenti del Nucleo non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

ART. 15
DIPENDENZA GERARCHICA E RESPONSABILITÀ DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE

Il Nucleo di valutazione opera in posizione di piena autonomia, sia rispetto agli organi di governo, sia rispetto ai responsabili della gestione e risponde per le attività di controllo strategico esclusivamente al Presidente.

ART. 16
LA VALUTAZIONE DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

La valutazione dei titolari di posizione organizzativa ha per oggetto:

- la valutazione del rendimento inteso come la capacità di conseguire risultati in rapporto agli obiettivi del proprio settore contenuti nel PEG/P.D.O. ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;
- il raggiungimento di specifici obiettivi individuali assegnati;
- la valutazione delle competenze professionali e manageriali dimostrate e dei comportamenti direzionali espressi nell'esercizio del ruolo e richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate
- la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura,
- la capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

L'attività di valutazione di tale personale ha lo scopo di erogare la retribuzione di risultato, di orientare le prestazioni dei titolari di posizione organizzativa verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, di valorizzare e promuovere lo sviluppo professionale degli stessi, nell'ambito di un contesto operativo orientato ad obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché di trasparenza ed imparzialità della gestione amministrativa.

La valutazione deve considerare le effettive condizioni organizzative e gestionali in cui è esercitato il ruolo di responsabile, tenendo conto sia delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, sia delle eventuali difficoltà del contesto operativo o di eventi non prevedibili in sede di definizione degli obiettivi. Infine, la valutazione deve tenere conto del peso strategico degli obiettivi rispetto agli indirizzi politico amministrativi.

ART. 17
IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Il processo valutativo deve attivarsi attraverso le seguenti fasi:

- individuazione dei parametri per la graduazione delle posizioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
- determinazione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- negoziazione degli obiettivi - risultati attesi, con individuazione degli indicatori misurabili al fine della verifica e della valutazione;
- indicazione dei comportamenti direzionali attesi;
- predisposizione del sistema di reporting periodico sulla gestione e del monitoraggio delle osservazioni sui comportamenti direzionali, anche per l'attivazione di azioni correttive per le criticità evidenziate;
- valutazione delle performance;
- proposizione al Presidente/Segretario Generale dell'esito della valutazione annuale.

ART. 18

FASI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

La Provincia sviluppa il proprio ciclo di gestione della performance, in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, procedendo preliminarmente alla definizione e assegnazione degli obiettivi e delle risorse collegate, nonché all'adozione degli opportuni ed eventuali interventi correttivi in fase di monitoraggio.

Il ciclo di gestione della performance si conclude con la rendicontazione dei risultati, previa attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e previo utilizzo dei sistemi premianti.

La valutazione delle prestazioni è effettuata comunque al termine dell'anno contabile.

La valutazione può essere effettuata con periodicità più ravvicinata in caso di particolare necessità, per specifici obiettivi strategici validati dal Presidente.

Le fasi del ciclo di gestione delle performance sulla base della normativa vigente sono:

- Pianificazione strategica, all'interno del DUP, in coerenza con i contenuti e le misure previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Bilancio
- Programmazione operativa e budgeting tramite il PEG che contiene al suo interno anche il PDO (piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del D. lgs. 267/00) e il Piano della performance (art. 10 del D.Lgs 150/2009). In questa fase saranno definiti ed assegnati gli obiettivi che si intendono raggiungere, i valori attesi di risultato e i rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance e sarà definito il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

- Monitoraggio in corso di esercizio ed interventi correttivi, all'interno della verifica dello stato di attuazione dei programmi di cui all'art. 193 del D. lgs 267/00, entro il 31 luglio;
- Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
- Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

ART. 19 PIANO DELLA PERFORMANCE

La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse si realizza attraverso il Piano della Performance, che è unificato organicamente al Piano Esecutivo di Gestione (PEG), il quale viene deliberato annualmente in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione.

Nel caso in cui non venisse adottato il PEG, sarà possibile procedere ad approvazione separata del PDO e del Piano della Performance, sempre in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione.

La mancata adozione del bilancio di previsione non è causa ostativa per l'adozione del Piano della Performance.

Il Piano della Performance viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza.

ART. 20 OBIETTIVI

Gli obiettivi rilevanti ai fini della misurazione della performance si dividono in:

- strategici, che sono direttamente derivati dagli indirizzi di governo della Provincia di Vibo Valentia, devono essere non meno di due;
- operativi, che sono legati alle attività, alle azioni, agli interventi individuati come funzionali e diretti alla realizzazione di risultati strategici, devono essere almeno tre per ogni macro struttura. Gli obiettivi gestionali devono portare a risultati misurabili ed essere espressione di variabili influenzabili dai soggetti preposti alla gestione. Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.

Gli obiettivi di performance organizzativa:

- di norma sono definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dall'organo esecutivo con l'adozione del PDO, in condivisione con i responsabili delle macro aree organizzative della provincia;
- hanno valenza annuale o pluriennale e, nel secondo caso, devono essere previsti target annuali;
- devono essere coerenti con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici;
- necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori, che consistono in parametri gestionali definiti a preventivo e verificati a consuntivo: possono essere espressi in termini di tempo, di quantità (volume d'attività, costo, ecc.) e di qualità e devono evidenziare il livello di efficienza, di efficacia, di economicità, di produttività, di trasparenza e di integrità. Qualora vengano utilizzati indicatori che misurano fenomeni con continuità temporale, il risultato raggiunto nell'anno precedente, dovrà essere assunto quale valore iniziale dell'anno successivo.

Gli obiettivi di performance organizzativa, sia operativi che strategici e individuali presentano le seguenti caratteristiche:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie della Provincia di Vibo Valentia;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno per gli obiettivi operativi e triennale per gli obiettivi strategici;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al periodo precedente;
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

ART. 21

MONITORAGGIO ED INTERVENTI CORRETTIVI

E' previsto un monitoraggio intermedio, preferibilmente entro 31 luglio di ciascun anno, effettuato dai Responsabili di struttura insieme ai propri dipendenti e finalizzato a rilevare gli eventuali scostamenti tra quanto programmato e quanto effettivamente realizzato.

Il Segretario Provinciale effettua, entro il predetto termine del 31 luglio, un analogo monitoraggio insieme ai Responsabili di struttura.

Gli esiti del monitoraggio e ogni altro elemento o situazione rilevati nel corso della gestione, che risultino significativi ai fini del presente processo, sono resi disponibili al

Nucleo di valutazione, il quale, se del caso, segnala all'Amministrazione la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio.

A seguito di tali verifiche, il Presidente approva eventuali interventi correttivi necessari per la effettiva realizzazione degli obiettivi e delle linee di indirizzo dell'amministrazione e il regolare svolgimento dell'attività amministrativa.

ART. 22

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dipendenti è svolta dai responsabili delle singole posizioni organizzative ed è riferita al personale inquadrato nell'area di attribuzione della posizione organizzativa. Ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. e-bis del D.Lgs. n. 165/2001, la valutazione della performance individuale produce effetti, nel rispetto dei principi del merito, ai fini della progressione economica e della corresponsione di indennità e premi incentivi.

La misurazione e valutazione della performance individuale del personale responsabile di posizioni organizzative è attribuita al Nucleo di Valutazione secondo quanto previsto dall'art. 11.

La valutazione del Segretario Generale è attribuita alla competenza del Presidente su proposta del Nucleo di Valutazione.

La valutazione della performance individuale dei titolari di posizione organizzativa/responsabili in posizione di autonomia e responsabilità, secondo le modalità definite nel Sistema di valutazione di cui all'art. 10, è collegata:

- a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;
- b) al raggiungimento di specifici ed eventuali obiettivi individuali;
- c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate;
- d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi;
- e) alle capacità di relazione con l'utenza.

La misurazione e valutazione della performance individuale dei titolari di posizione organizzativa/responsabili è collegata altresì al raggiungimento di eventuali obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e nel Piano della performance, nonché di quelli specifici definiti nel contratto individuale.

Il sistema di valutazione dovrà prevedere appositi strumenti per la consuntivazione dei fattori valutativi per come sopra enucleati.

La valutazione della performance dell'ente, dei settori e dei titolari di posizione organizzativa/responsabili è effettuata dal Nucleo secondo quanto previsto dal Sistema di valutazione della performance di cui all'art. 10.

La valutazione del personale titolare di posizione organizzativa spetta al Nucleo di Valutazione, che la effettua con motivata relazione.

L'esito della valutazione determina la conferma o la revoca degli incarichi di posizione organizzativa e/o di Alta Professionalità.

La valutazione individuale dei dipendenti è effettuata con cadenza annuale dai titolari di posizione organizzativa.

Nella valutazione di performance individuale, non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

Il procedimento di valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza del valutato da parte del valutatore e della partecipazione del valutato al procedimento.

ART. 23

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

La misurazione e valutazione della performance organizzativa, con riferimento alla amministrazione nel suo complesso ed alle aree di responsabilità in cui si articola l'attività dell'ente, è svolta dai titolari di posizione organizzativa, effettuata sulla base del sistema di cui all'art. 10 e collegata ai seguenti risultati:

- a) La soddisfazione finale dei bisogni complessivi della collettività servita;
- b) Il livello complessivo degli obiettivi raggiunti in sede di attuazione dei piani e programmi previsti;
- c) Il rapporto tra il personale complessivamente impegnato nell'ente e la dotazione organica ammissibile in base alle disposizioni vigenti;
- d) La rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, anche attraverso la eventuale attivazione di modalità e procedure interattive;
- e) L'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- f) La quantità e la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- g) Il contenimento dei costi per l'erogazione dei servizi rispetto alle previsioni di spesa.

Le risultanze delle attività connesse alla performance organizzativa sono trasmesse all'Organo Esecutivo ai fini delle verifiche del conseguimento effettivo degli obiettivi strategici e l'adozione successiva della Relazione sulla performance.

ART. 24

PROCEDURA DI VALUTAZIONE

La valutazione delle prestazioni dei dipendenti è effettuata per mezzo della compilazione di apposite schede.

Alla valutazione può essere allegata una relazione sintetica ed esplicativa sull'applicazione dei criteri.

Entro 10 giorni dalla data della trasmissione della scheda definitiva di valutazione, il valutato può presentare al valutatore una richiesta di riesame in forma scritta, necessariamente motivata e circostanziata. Il valutatore ha 20 giorni di tempo per rispondere a detta richiesta.

Ai fini del riesame di cui al comma precedente il valutatore effettua obbligatoriamente un colloquio, il valutato potrà essere assistito da un rappresentante sindacale, in mancanza da un legale.

Sulla contestazione decide il titolare di posizione organizzativa.

ART. 25

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la redazione di un relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Essa può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato d.lgs. n. 267/2000 ed è adottata dall'organo esecutivo, successivamente validata del Nucleo di valutazione, a condizione che sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali, ed infine approvato dall'Organo Esecutivo..

La validazione della Relazione sulla performance, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.

Ai fini della trasparenza il rapporto sulla performance viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

TITOLO IV

PREMI E MERITO

ART. 26

PRINCIPI GENERALI

La distribuzione di incentivi al personale e le progressioni economiche e di carriera non possono essere effettuate in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi, ma deve essere informata ai principi di selettività e concorsualità.

La Provincia di Vibo Valentia promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizza i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera. Tutti gli incentivi e i premi possono essere attribuiti solo se sono state effettuate le verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione previste dal presente regolamento.

ART. 27

STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA

Per premiare il merito vengono utilizzati i seguenti strumenti di incentivazione monetaria:

- premi annuali di produttività individuali e/o collettivi da distribuire sulla base dei risultati della valutazione della performance annuale;
- progressioni economiche;
- premi di efficienza.

L'ammontare complessivo annuo delle risorse per premiare è individuato nel rispetto di quanto previsto dal CCNL ed è destinato alle varie tipologie di incentivo nell'ambito della contrattazione decentrata.

ART. 28

PREMI ANNUALI SUI RISULTATI DELLA PERFORMANCE

Sulla base dei risultati annuali della valutazione della performance organizzativa ed individuale, il nucleo di valutazione compila una graduatoria delle valutazioni dei titolari di posizione organizzativa, tali da determinare l'importo della retribuzione di risultato da assegnare.

I titolari di posizione organizzativa valutano i dipendenti assegnati al proprio settore, prioritariamente ai fini dell'attribuzione del trattamento economico accessorio e per l'attribuzione delle progressioni economiche e di carriera.

ART. 29

PROGRESSIONI ECONOMICHE

Al fine di premiare il merito, attraverso aumenti retributivi irreversibili, la Provincia di Vibo Valentia riconosce le progressioni economiche orizzontali.

Le progressioni economiche, coerentemente con quanto previsto nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione alle qualità culturali e professionali, all'attività svolta ed ai risultati individuali e collettivi, rilevati dal medesimo sistema.

Le progressioni economiche sono riconosciute sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro vigenti e nei limiti delle risorse disponibili.

ART. 30

STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE ORGANIZZATIVA

Per premiare il merito, la Provincia di Vibo Valentia utilizza i seguenti strumenti di incentivazione di carriera:

- progressioni di carriera;
- attribuzione di incarichi e responsabilità.

ART. 31

PROGRESSIONI DI CARRIERA

Nell'ambito della programmazione del personale, al fine di riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, la Provincia prevede che le progressioni fra le categorie debbano avvenire attraverso concorsi pubblici con eventuale riserva a favore del personale dipendente, nel rispetto dei principi di selettività.

Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, la riserva non può comunque essere superiore al 50% dei posti da coprire e può essere utilizzata dal personale inquadrato nella categoria immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso e, comunque, in possesso del titolo di studio per l'accesso alla categoria selezionata.

L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.

In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165/2001.

Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti.

La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.

ART. 32

ATTRIBUZIONE DI INCARICHI E RESPONSABILITA'

Per far fronte ad esigenze organizzative e al fine di favorire la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti, la Provincia di Vibo Valentia assegna incarichi e responsabilità, sulla base della professionalità sviluppata ed attestata dal sistema di misurazione e valutazione.

Gli incarichi sono attribuiti sulla base di criteri oggettivi pubblici e predeterminati.

Devono essere valutati il grado di conseguimento degli obiettivi assegnati, la capacità di lavorare per programmi, di definire obiettivi di miglioramento, di semplificazione e di sviluppo. Costituiscono criteri prioritari di valutazione la motivazione, guida e sviluppo, le capacità manageriali, la gestione ottimale del tempo, la capacità di innovazione e la qualità dell'apporto individuale.

Tra gli incarichi in questione sono inclusi anche quelli di posizione organizzativa e alta professionalità, per i quali deve essere preliminarmente definito un sistema di pesatura delle posizioni.

ART. 33

PROGETTI-OBIETTIVO

Nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quanto previsto dai CCNL, l'amministrazione definisce eventuali risorse decentrate aggiuntive finalizzate all'incentivazione di particolari obiettivi di sviluppo relativi sia al potenziamento quali-quantitativo di quelli esistenti che all'attivazione di nuovi servizi.

Le risorse decentrate destinate all'incentivazione prevedono quindi specifici incentivi da destinare ad obiettivi ad elevato valore strategico, da assegnare solo al personale che partecipa a quegli specifici obiettivi.

ART. 34

ACCESSO A PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE E CRESCITA PROFESSIONALE

Per valorizzare i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti, la Provincia di Vibo Valentia promuove e finanzia annualmente, nell'ambito delle risorse assegnate alla formazione, percorsi formativi presso istituzioni universitarie o altre istituzioni formative nazionali ed internazionali.

Per favorire la crescita professionale e lo scambio di esperienze e competenze con altre amministrazioni, l'Ente può promuovere periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private.

Tali incentivi sono riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili di ciascuna amministrazione.

ART. 35

PREMIO DI EFFICIENZA

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, una quota fino al 30% dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno dell'amministrazione è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare il personale direttamente e proficuamente coinvolto nella realizzazione di tali processi; e, per la parte residua, ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione decentrata integrativa.

Le risorse annuali destinate all'incentivazione del personale sono incrementate delle risorse di cui sopra con periodicità annuale.

I criteri generali per l'attribuzione del premio di efficienza sono stabiliti nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa.

Le risorse di che trattasi possono essere utilizzate solo a seguito di apposita validazione da parte del Nucleo di Valutazione.

I risparmi devono essere verificati dal Revisore dei conti, attestati nei documenti contabili dell'Ente e debitamente pubblicizzati.

NORME FINALI

ART. 36

ABROGAZIONI

È abrogata ogni altra disposizione regolamentare in materia contenuta in altri Regolamenti della Provincia ed ogni altra disposizione regolamentare, adottata in precedenza all'entrata in vigore del presente Regolamento, che sia incompatibile con lo stesso. Per quanto non espressamente previsto, modificato o integrato dal presente Regolamento, si fa rigoroso rinvio alla disciplina di cui alle disposizioni legislative e contrattuali al tempo vigenti.

ART. 37

ENTRATA IN VIGORE

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance* di cui ai precedenti articoli, così come modificato ed integrato alla luce delle disposizioni introdotte dal d.lgs. n.74/2017, entrerà in vigore con l'avvio del ciclo di gestione della performance per l'anno 2018 ed a tutti gli effetti annulla e sostituisce integralmente, a decorrere dal predetto periodo, la precedente versione regolamentare, approvata con Deliberazione del Commissario n. 65/2014, la quale esaurirà pertanto la sua efficacia con la formale chiusura del ciclo di gestione della performance per l'anno 2017.